



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E  
TRASPORTI UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2011/08.10/000162-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI RINNOVO DELLA COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI ARGILLA IN LOCALITA' "COPPA D'ORO" NEL COMUNE DI DOGLIANI.

PROPONENTE: PARUZZO LUIGI - VIA ROMA, 8 - 12060 SOMANO.

ESCLUSIO NE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 05.07.2016, con prot. n. 51343, è pervenuta all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., da parte del Sig. PARUZZO Luigi in qualità di titolare dell'omonima ditta con sede legale in Via Roma, 8 a Somano;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i "cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m<sup>3</sup>/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dall' 11 luglio al 24 agosto 2016, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 53775 del 12.07.2016, l'apporto istruttorio di competenza.
- Nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
  - La **Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Geologico**, con nota n. 56487 del 21.07.2016, esaminata la documentazione progettuale presentata dal proponente, ha comunicato che si era espresso positivamente con parere prot. n. 15530/DB14.20 del 10.03.2011 relativamente al progetto all'epoca presentato che proponeva la medesima configurazione di stato finale.
- L'istanza consiste nella richiesta di rinnovo del provvedimento autorizzativo, inerente la cava di argilla in località "Coppa d'Oro" ubicata nella porzione settentrionale del Comune di Dogliani (CN), al confine con il Comune di Monchiero (CN).  
La cava in essere, originariamente di proprietà della ditta GALLO & C. s.n.c., era suddivisa in tre settori, denominati lotto 1, lotto 2 e lotto 3.  
L'esercizio dell'attività estrattiva è stato, però inizialmente, autorizzato, per cinque anni, ai soli lotti 1 e 2, ai sensi della L.R. 69/78 e della L.R. 45/89 (Deliberazione n.42/94 del Consiglio Comunale

di Dogliani (CN), in data 14/06/1994), in particolare la Commissione Tecnico-Consulativa, riunitasi il giorno 18/03/1994 presso la sede dell'Assessorato alle Cave e Torbiere della Regione Piemonte (art.6 L.R. 69/78), ha approvato il progetto presentato dalla ditta GALLO & C. s.n.c. ma ha ravvisato la necessità di autorizzare la coltivazione della cava relativamente alle sole 1a e 2a fase progettuale (lotti 1 e 2), con esclusione della 3a fase (lotto 3), inoltre lo sfruttamento del lotto 2 sarebbe dovuto avvenire solo al termine della coltivazione del lotto 1.

Successivamente l'esercizio dell'attività estrattiva è stato rinnovato alla ditta GALLO & C. s.n.c. per altri cinque anni, fino al 31/12/2005, ma esclusivamente al lotto 1, (Deliberazione n.51/00 del Consiglio Comunale di Dogliani (CN), in data 29/09/2000).

Con Deliberazione n. 25/05 del Consiglio Comunale di Dogliani (CN), datata 27/06/2005, si autorizzava il subingresso della ditta PARUZZO Luigi nella coltivazione della cava in oggetto, limitatamente al lotto autorizzato (lotto 1).

Successivamente l'esercizio dell'attività estrattiva è stato rinnovato:

- per cinque anni, fino al 31/12/2010 (Deliberazione n.37/05 del Consiglio Comunale di Dogliani (CN), in data 27/12/2005);
- per cinque anni, fino al 06/04/2016 (Deliberazione n.11/11 del Consiglio Comunale di Dogliani (CN), in data 06/04/2011).

L'area di proprietà della Ditta Paruzzo Luigi si estende per una superficie (in pianta) di 67.258 mq.

L'area oggetto della domanda di rinnovo (in pianta) è pari a 45.724 mq, di cui 22.089 mq, risultano sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.lgs 42/2004.

La finalità del rinnovo è quella di portare a termine lo sfruttamento del giacimento argilloso autorizzato, contestualmente al recupero ambientale dell'area di cava.

- In data 27 settembre 2016, l'Organo Tecnico, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.
- **Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

#### **Dato atto che**

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

**Richiamata** la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

**Vista** la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

**Visto** lo Statuto.

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

**Vista** la nota prot. ricev.to n. 56487 del 21.07.2016 della Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Geologico, in premessa richiamata.

**Considerato** l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 27 settembre 2016, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

### **DISPONE**

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 05.07.2016, con

prot. n. 51343, da parte del Sig. PARUZZO Luigi in qualità di titolare dell'omonima ditta con sede legale in Via Roma, 8 a Somano, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che trattandosi di un'autorizzazione già esistente e considerato che nel corso degli anni non sono emerse particolari criticità nella conduzione dell'attività estrattiva in corso, il rinnovo, non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, già connotati dall'attività estrattiva in essere.

**2. DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1, alle seguenti prescrizioni:

- deve essere effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico, così come disposto dalla L.R. 52/2000, da redigere recependo pienamente quanto riportato nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, recante i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" di cui l'art. 3 comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 52/2000; in particolare, dovranno essere considerate tutte le sorgenti rumorose, compreso il traffico indotto;
- dovrà essere prodotto il progetto di regimazione delle acque superficiali, in cui venga dettagliata la rete superficiale delle acque meteoriche e il suo convogliamento nelle vasche di sedimentazione precedenti lo scarico nel fosso nord;
- dovrà essere prodotto il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione ex D.Lgs. 117/2008, allo scopo di definire i principali parametri di gestione (compresa la riutilizzazione) del terreno fertile superficiale derivante dall'attività estrattiva nonché quello proveniente da siti esterni alla cava. A tale proposito si ricorda che l'aliquota esterna di terra da scavo deve essere accertata conforme ai parametri chimici della colonna A, tabella 1, allegato 5 della parte quarta del titolo V del D.lgs. n. 152/2006.

**STABILISCE**

3. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i;

**DA' ATTO**

4. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

**INFORMA**

5. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE  
dott. Alessandro RISSO

**ESTENSORE:**

Arch. Barbara GIORDANA  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale